

Codice A1812A

D.D. 30 novembre 2015, n. 3589

L. 65/2012 - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni Montani sede dei siti dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006". Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune di Prali (TO) Cod. 13L65PR1C. Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3 - 9, della Legge ottobre 2000, n. 285/2000 e ss.mm.ii.

Premesso che:

La L. 65/2012 - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni Montani sede dei siti dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" - ha destinato le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate alla Agenzia Torino 2006 per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Torino 2006 ai sensi della L. 285/2000 e ss.mm.ii., al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla suddetta Agenzia ed al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'Allegato 1 della citata L. 285/2000 tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi Olimpici invernali "Torino 2006";

la tipologia e la priorità degli interventi sono individuati dalla Fondazione 20 Marzo 2006, istituita con l.r. 21/2006, sentiti il Commissario Liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 ed i rappresentanti dei Comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della L. 285/2000;

la Legge 65/2012 ha altresì demandato l'esecuzione degli interventi alla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. S.p.A.), quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, previa intesa con il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento;

la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. ha richiesto, con nota 7376 del 29.07.2015, recepita con prot. n. 45020/A18000, in data 4.9.2015, alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sul progetto definitivo per la "Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune di Prali", allegando copia degli elaborati progettuali, unitamente alla Determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. n. 41 del 28.07.2015 relativa all'approvazione del progetto definitivo in oggetto e del nuovo quadro economico, ed all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera nonché all'elenco dei soggetti tenuti ad esprimere i suddetti pareri, autorizzazioni, concerti e nulla osta o assensi comunque denominati;

con DGR del 21 maggio 2014 n. 1-7592 la Regione Piemonte ha stabilito che per le opere riconducibili alla L. 65/2012, nel caso di attivazione delle Conferenze di Servizi, si applicano le procedure di autorizzazione previste dalla L. 285/2000, così come esplicitate dalla DGR n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii. e che la responsabilità gestionale ed il coordinamento delle attività connesse alle suddette Conferenze di Servizi sono assegnate alla allora Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (ora Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica);

con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 22.09.2015 il Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato il Settore Infrastrutture Strategiche quale struttura regionale competente alla gestione della Conferenza di Servizi finalizzata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione del sottopasso alla sciovia Ciatlet nel Comune di Prali (TO) Cod.13L65PR1C";

con DGR 77-1834 del 20.07.2015, l'Arch. Lorizzo è stato assegnato al Settore Infrastrutture strategiche, affidandogli la responsabilità della suddetta struttura con decorrenza dal 03 agosto 2015 o dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse;

l'Arch. Lorizzo, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 8.10.2015;

successivamente ha avviato la Conferenza di Servizi ai sensi dall'art. 9, commi 3-9, della L. 285/2000 e ss.mm.ii. con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto Proponente, invitando i seguenti soggetti:
Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settori Territorio e Paesaggio e Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest;
Direzione regionale OO. PP., Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settori Geologico; Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino; Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi; Investimenti, Trasporti e Infrastrutture;
Città Metropolitana di Torino;
Comune di Prali;
Comunità Montana del Pinerolese;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino;
Soprintendenza Archeologia del Piemonte;
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;
Nuova 13 Laghi Srl;
ARPA Piemonte;

a margine della Conferenza è stata invitata S.C.R. Piemonte S.p.A. per illustrare l'intervento in progetto. In estrema sintesi, l'opera riguarda la realizzazione di un sottopasso in corrispondenza del palo 6 della sciovia "Ciatlet", in Comune di Prali (TO), per permettere l'attraversamento in sicurezza dell'impianto e l'immissione nella pista di discesa 1a) mantenendo inalterata la lunghezza della pista 1 utilizzata quale stadio di slalom, ed il collegamento con Pian Alpet, luogo dal quale partono le seggiovie Bric Rond e Malzat.

Per permettere il passaggio del mezzo battipista utilizzato dalla stazione sciistica il sottopasso proposto avrà una sezione di 6.76 mt di larghezza per 4.98 mt di altezza per una lunghezza di circa 15.00 mt e sarà realizzato con una condotta portante in acciaio ondulato e zincato, calcolata per assorbire sia il carico del rilevato, sia il carico della neve sia il carico dinamico del mezzo battipista. Sarà realizzata una palificata di micropali e tiranti ai fini di evitare inclinazioni e/o movimenti della fondazione del palo 6, nonché per permettere le lavorazioni di posa della condotta in sicurezza. Sono previsti infine interventi per risagomare e riprofilare le piste interessate.

Dalla documentazione progettuale si desume che il progetto nel complesso interessa una superficie di 1.930 mq (0,193 ettari) con contestuale movimento terra di 4.781 mc.

L'area oggetto d'intervento insiste su un settore di versante prossimo alla nicchia di distacco di un esteso fenomeno di Deformazione Gravitativa Profonda (DGPV), che nel settore in esame viene identificata come quiescente nel SIFraP (Sistema Informativo delle Frane in Piemonte).

Dal punto di vista delle problematiche valanghive si osserva come la cartografia del Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte indichi l'assenza di fenomeni valanghivi nell'area d'intervento;

le autorizzazioni, così come richieste dal Proponente, riguardano:

- permesso di costruzione da parte del Comune territorialmente competente (Prali) ai sensi del DLgs. 163/2006;
- autorizzazione ai sensi del DLgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico), di competenza Comunale;
- autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 (vincolo idrogeologico), di competenza Comunale.

Il Proponente ha altresì evidenziato nella documentazione progettuale che risulta necessario, con riferimento al titolo di proprietà, richiedere il parere della Comunità Montana del Pinerolese (attualmente commissariata) che è concedente per la gestione e l'utilizzo degli impianti e delle aree di pertinenza quali fabbricati e piste alla società "Nuova Tredici Laghi s.r.l."

Il Proponente ha evidenziato inoltre che l'attivazione della Conferenza di Servizi è finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed all'approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

la riunione di Conferenza di Servizi Definitiva si è svolta nel giorno 07.10.2015 come risulta dal verbale redatto in pari data;

Dato atto che:

a seguito della pubblicazione di avvio del procedimento regionale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

entro i termini per la conclusione della Conferenza di Servizi previsti dalla DGR n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii. si sono espressi i seguenti soggetti:

- Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, con nota prot. 54245 del 27.10.2015, con allegata nota prot. n. 52974/2015 del 20.10.2015 contenente il parere geologico e sul rischio valanghivo del Settore regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi;

-Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con nota prot. 8942 del 27.10.2015, acquisita con prot. 54590/A18000 del 28.10.2015;

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con nota prot. 12137 del 29/10/2015, acquisita con prot. 55038/A18000 del 30/10/2015;

- Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con nota prot. 36363 del 06.11.2015 acquisita con prot. 56180 del 06.11.2015;

- il Comune di Prali, che si è espresso in sede di Conferenza di Servizi e successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.10.2015;

- la società Nuova 13 Laghi s.r.l., gestore dell'impianto sciovia Ciatlet, che si è espressa in sede di Conferenza di Servizi.

Preso atto che dai suddetti pareri risulta:

- che secondo l'art. 2, c. 1, lett. c) della L.R. 45/89, gli impianti di risalita a fune e le piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale, ubicati in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, sono di competenza regionale. Contrariamente quindi a quanto affermato nella "Relazione Tecnica Generale" degli elaborati progettuali e nell'istanza del Proponente, l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 non è rilasciata dal Comune. Le Disposizioni Procedurali del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del 16/09/2015, prot. n. 46830/18000, individuano i Settori Tecnici Regionali come strutture competenti per la gestione del procedimento tecnico e amministrativo per gli interventi e le opere suddetti, i quali si avvalgono del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi per la valutazione del rischio valanghivo e per l'espressione del parere geologico;

- che il parere forestale ai sensi della L.R. 45/89 non viene emesso, in quanto dall'analisi progettuale e a seguito di specifica conferma ottenuta in sede di Conferenza di Servizi, non è previsto taglio di bosco;

- che sulla base dell'istruttoria effettuata, ai sensi della L.R. 45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Arch. Roberto Bergeretti per la parte tecnica progettuale e dal Dott. Geol. Emilio Macchi per gli aspetti geologici e geotecnici. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva espressione del Settore Tecnico Regionale competente. In particolare, eventuali varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 14/01/2008;

3. i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque; pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di instabilità del terreno e/o rotolamento di materiale a valle, nonché dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti ed eventuali cumuli di stoccaggio temporanei devono essere eseguiti creando pendenze adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando, se del caso, opere di sostegno in tempi brevi;

4. eventuali materiali di risulta degli scavi non riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e conferiti in apposito sito autorizzato; in ogni caso i materiali di risulta non possono interessare alvei, fasce spondali o alterare l'andamento delle linee di scolo e deflusso delle acque superficiali;

5. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

6. le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere precedute da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;

7. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

8. dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;

9. in sede esecutiva, per i fronti di scavo e le relative opere di sostegno, dovranno essere condotte le verifiche di sicurezza previste dal Cap. 7.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa Circ. 2 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP.;

10. dovranno altresì essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico: in particolare, tutte le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità dovranno acquisire l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR n. 380 del 06/06/2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21/05/2014.

Il competente Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino ha inoltre specificato che il parere da esso rilasciato concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione.

Il parere s'intende altresì rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato dalla Conferenza di Servizi di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta inoltre al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema, informando preventivamente il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e il Settore Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte.

Il parere ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento dell'autorizzazione, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del parere nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

Il Proponente dovrà pertanto trasmettere tramite raccomandata a.r. o similare al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, la dichiarazione di inizio e di ultimazione dei lavori; terminate le opere, dovrà inviare dichiarazione, a firma del responsabile della direzione dei lavori, attestante la conformità degli interventi con il progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, **prima dell'inizio dei lavori**, del deposito cauzionale pari ad € **1.000,00** in ragione della modificazione/trasformazione del suolo di ettari 0,193, dandone comunicazione al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino. Infatti l'art. 8, comma 1 L.R. 45/89, modificato dall'art. 16 della L.R. n. 17/2013, prevede che il soggetto autorizzato è tenuto al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000,00 per ogni ettaro di terreno interessato da modifica o trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000,00, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Le Modalità di versamento sono le seguenti:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino. Causale: L.R. n 45/89, deposito cauzionale, indicare numero e data del provvedimento autorizzativo di CdS;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino. Causale: L.R. n 45/89, deposito cauzionale, indicare numero e data del provvedimento autorizzativo di CdS;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino”. Causale: L.R. n 45/89, deposito cauzionale, indicare numero e data del provvedimento autorizzativo di CdS;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516. Causale: L.R. n 45/89, deposito cauzionale, indicare numero e data del provvedimento autorizzativo di CdS.)

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/89 l'intervento oggetto della presente è esentato dal versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto opera di interesse pubblico ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 152/06.

Per i profili di carattere urbanistico è stato verificato dal competente Settore regionale che:

- in riferimento alla L.R. n. 2 del 26/1/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica” il Comune, contrariamente alle disposizioni del 1° comma art. 5, non ha ancora provveduto ad inoltrare in Regione la proposta di individuazione delle aree sciabili né ha avviato il procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico;
- pertanto la strumentazione urbanistica operante nel Comune di Prali è costituita dal Piano Regolatore Generale Intercomunale inerente la sub-area della Val Germanasca (Comuni di: Perrero, Massello, Salza di Pinerolo e Prali) redatto dalla Comunità Montana, su delega dei Comuni, approvato con D.G.R. n. 64 - 24843 del 22/11/88;
- inoltre sono stati approvati i seguenti atti urbanistici:
 - Variante stralcio al P.R.G.C.M. approvata con D.G.R. n. 10 - 27659 del 28.06.1999
 - 1^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 11 del 22.06.2000
 - 2^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 8 del 27.02.2002
 - Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) Progettazione definitiva ed esecutiva della Sciovia Baby Ghigo
 - Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) Progettazione definitiva ed esecutiva della Seggiovia biposto Malzat-Pian Alpet
 - Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio, approvata con D.C.C. n. 15 del 25.03.2009

- 3^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 16 del 25.03.2009

- le previsioni urbanistiche riguardanti l'area oggetto della trasformazione sono precisate nei seguenti elaborati tecnici:

Tav. 71f – Schema di piano regolatore l'area è posta in Zona ZSK3 = Aree turistiche di dominio sciabile;

Norme Tecniche di Attuazione : art. 23 – Aree turistiche di dominio sciabile (ZSK) in cui è ammessa la collocazione di elementi per la risalita, palificazioni, tettoie e baracche per la gestione e custodia nonché manufatti tecnici e per il ristoro fino a mc. 600;

Opera inoltre l'art. 14.4 – per le aree di rispetto delle piste sciistiche e per le fasce di rispetto degli impianti di risalita;

Scheda e Tabella di zona che richiama i riferimenti sugli indici edilizi e precisa gli interventi sugli edifici esistenti.

Vista la Determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. S.p.A. n. 41 del 28.07.2015 e la documentazione progettuale;

tutto ciò premesso e considerato, il Settore regionale competente ritiene che la normativa operante nella zona in esame abbia i requisiti essenziali per considerare l'intervento in questione sostanzialmente compatibile dal punto di vista urbanistico anche se in assenza di una formale e rigorosa conformità al PRGI.

Questo in quanto, pur avendo le previsioni vigenti nella zona, strutturate in forma puntuale ed analitica (sono indicati specifici impianti ed edifici, alcuni anche precisati dal punto di vista dimensionale), omesso l'ammissibilità di ulteriori trasformazioni, le previsioni in progetto sono da considerarsi automaticamente proprie e pertinenti alla destinazione dell'area, in quanto destinate a facilitare l'attuazione delle relative previsioni urbanistiche e quindi coerenti col contenuto normativo, ancorché non puntualmente elencate nell'articolo.

Si ritiene quindi, alla luce di tutto quanto sopra nonché considerata l'entità delle modificazioni morfologiche locali previste nel progetto in esame, finalizzate a migliorare le interconnessioni fra piste e impianti, che le stesse risultino assenti sotto il profilo urbanistico.

La Soprintendenza Archeologia, nel prendere atto che non sono state effettuate valutazioni preliminari del rischio archeologico in fase di progettazione preliminare e definitiva, così come previsto per tutti i lavori pubblici dal D. Lgs. 163/2006, artt. 95-96, e considerando tuttavia che l'opera prevista è puntuale e si colloca ad alta quota su una pista da sci già esistente, e pertanto si valuta come basso il rischio archeologico connesso, richiede che:

- sia prevista in ogni caso un'assistenza archeologica continua in corso d'opera, da parte di operatori specializzati sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia stessa, ai lavori di scavo e scavo per la realizzazione del sottopasso, allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente;

- venga comunicato in anticipo alla Soprintendenza Archeologia il calendario previsto per i lavori di scavo ed il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza.

Il medesimo Ufficio rammenta infine che eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di interesse archeologico ai sensi della normativa vigente potranno richiedere approfondimenti dell'indagine archeologica per una necessaria valutazione della compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto e eventuali varianti in corso d'opera.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico e conforme alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento proposto;

il Comune di Prali con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.10.2015, acquisita con prot. 56708/A1812A del 10.11.2015 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune di Prali" ai fini del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere previste a progetto; nella seduta di Conferenza di Servizi il medesimo Comune aveva espresso parere favorevole sul progetto anche per quanto attiene la presenza del vincolo paesaggistico;

la società Nuova 13 Laghi s.r.l., gestore dell'impianto sciovia Ciatlet, ha formulato parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi.

Preso atto altresì:

- dei disposti della DGR 41-7279 del 07.10.2002, ad oggetto "Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della L. 285/00. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", con la quale si dà atto che "qualunque sia il regime autorizzatorio, l'approvazione da parte dell'Agenzia - in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata - del progetto definitivo equivale ai sensi dell'art. 14 comma 13 della legge 109/94 a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con conseguente indicazione nella stessa dei termini di cui all'art. 13 legge n. 2359/1865";

- che, ai sensi della menzionata DGR n. 41-7279 del 07.10.2002, "(...) il provvedimento finale (...) tiene luogo anche della Concessione edilizia in caso di positivo parere tecnico espresso da parte del Comune presente in Conferenza";

Preso infine atto che con Determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. S.p.A. n. 41 del 28.07.2015 è stato approvato il quadro economico definitivo dell'opera, di importo pari a € 164.292,50, come autorizzato dalla Fondazione 20 Marzo 2006 a seguito di aggiornamento dell'importo dello stralcio interventi

Considerato che:

ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 14/ter, c. 6bis e dalla l.r. 14/2014, art. 35, c.8, decorso il termine per il pronunciamento della Conferenza di Servizi, l'amministrazione procedente valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza;

in forza di quanto espressamente previsto dalla L. 241/1990 art. 14/ter, c. 7 e dalla l.r. 14/2014 art. 35, c. 9, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,

all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

i pareri espressi sono nel loro complesso favorevoli, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, come in premessa riportate;

Dato atto infine che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 54 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine stabilito per il pronunciamento della Conferenza di Servizi e la successiva emissione del provvedimento a causa della necessità di attendere la conclusione delle procedure di pubblicazione/comunicazione avviate dal 22.10.2015 da S.C.R. S.p.A., che le ha dichiarate concluse senza osservazioni da parte dei soggetti interessati con nota prot. 10720 del 26.11.2015 recepita con prot. 60116 del 27.11.2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285 e ss.mm.ii.;

Vista la L. 8 maggio 2012 n. 65;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

Vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i.;

Vista la l.r. 16 giugno 2006, n. 21 e ss.mm.ii.;

Vista la l.r. 14 ottobre 2014, n. 14;

Visti gli atti deliberativi in premessa richiamati;

Visto il verbale della riunione della Conferenza di servizi acquisito agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

Vista la circolare del Settore Trasparenza ed Anticorruzione prot. 364/SA0001 del 21 settembre 2015;

Per tutto quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

determina

A) di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di Servizi e dei seguenti atti di assenso, come indicati in premessa:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19.10.2015 del Comune di Prali (TO);
- Parere del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, espresso con nota prot. 54245 del 27.10.2015, con allegata nota prot. n. 52974/2015 del 20.10.2015 contenente il parere geologico e sul rischio valanghivo del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, favorevole con condizioni e prescrizioni, alle quali espressamente si rimanda, con obbligo per il soggetto Proponente di attenersi scrupolosamente alle medesime;
- Parere della Soprintendenza Archeologia del Piemonte, espresso con nota prot. 8942 del 27.10.2015, favorevole con condizioni e prescrizioni, alle quali espressamente si rimanda, con obbligo per il soggetto Proponente di attenersi scrupolosamente alle medesime;
- Parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, espresso con nota prot. 12137 del 29.10.2015;
- Parere della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, espresso con nota prot. 36363 del 06.11.2015, recepita con prot. 56180/A18000 del 06.11.2015;

B) di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 14/ter, c. 6bis e dalla l.r. 14/2014, art. 35, c. 8 il presente provvedimento, adottato a conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, come specificato al successivo punto D), di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza;

C) di dare atto che come espressamente stabilito dalla DGR n. 41-7279 del 07.10.2002, di modifica e integrazione della DGR n. 42-4336 del 5 novembre 2001, il presente provvedimento tiene luogo anche della Concessione edilizia (ora permesso di costruire) in caso di positivo parere tecnico espresso da parte del Comune presente in Conferenza;

D) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e per quanto specificato ai punti precedenti, il progetto definitivo presentato “Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune di Prali (TO) Cod.13L65PR1C” agli effetti del rilascio dei seguenti permessi e autorizzazioni richiesti dal Proponente ed integrati secondo quanto emerso nell’ambito della Conferenza di Servizi Definitiva:

- * apposizione del vincolo espropriativo sulle aree oggetto di intervento;
- * permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- * autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- * autorizzazione ex l.r. 45/1989 e ss.mm.ii.;
- * assenso della Comunità Montana del Pinerolese;

E) di stabilire che, per gli effetti di quanto disposto dalla menzionata DGR 41-7279 del 07.10.2002 che recita “qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia - in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata - del progetto definitivo equivale ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/94 a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con conseguente indicazione nella stessa dei termini di cui all’art. 13 legge n. 2359/1865”, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera spetta ad S.C.R. S.p.A. in qualità di stazione appaltante;

F) di stabilire che i succitati atti di assenso sono:

- * rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo presentato;
- * concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
- * subordinati all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

G) di dare atto che, come risulta dalla Determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. S.p.A. n. 41 del 28.07.2015, il quadro economico definitivo dell’intervento, di importo pari a € 164.292,50, è stato autorizzato dalla Fondazione 20 Marzo 2006, a seguito di aggiornamento dell’importo dello stralcio interventi;

H) di trasmettere il presente provvedimento - per opportuna conoscenza ovvero per i rispettivi adempimenti - alla S.C.R. S.p.A., soggetto Proponente, nonché a tutti i soggetti convocati o intervenuti in Conferenza di Servizi nonché al Corpo Forestale dello Stato.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Si dispone che la presente Determinazione sia pubblicata ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Riccardo Lorizzo